

**LA CONVENZIONE EUROPEA**

**IL SEGRETARIATO**

**Bruxelles, 25 marzo 2003**

**CONV 638/03**

**CONTRIB 285**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

del: Segretariato

alla: Convenzione

---

Oggetto: **Contributo del Senatore Lamberto Dini, membro della Convenzione**  
**- Disciplina di bilancio**

---

Il Segretario Generale della Convenzione ha ricevuto dal senatore Lamberto Dini, membro della Convenzione, il contributo ripreso in allegato.

## Contributo del Senatore Lamberto Dini su

### “Disciplina di bilancio”

25 Marzo 2003

#### **DISCIPLINA DI BILANCIO**

##### **1. Risorse proprie**

In materia di risorse proprie, stabilite come noto con decisione unanime del Consiglio ratificate dai Parlamenti nazionali, sarebbe consigliabile non modificare la procedura vigente. Nonostante le difficoltà di raggiungere il consenso tra un numero sempre più ampio di paesi per via dell'allargamento, si tratta pur sempre in questo caso di una di quelle poche norme che possono essere considerate a carattere "costituzionale", come conferma del resto la procedura di recepimento nei singoli paesi, e per le quali sarebbe pertanto improprio passare al voto a maggioranza.

Quanto alla introduzione di una nuova risorsa, ad esempio un'imposta comunitaria, essa sarebbe già possibile con l'attuale formulazione dell'art. 38, che del resto ha consentito in passato l'evoluzione del sistema con l'aggiunta di nuovi cespiti (IVA, PIL).

##### **2. Prospettive finanziarie**

E' raccomandabile la iscrizione nella Costituzione del principio di prospettive finanziarie a carattere pluriennale (che potrebbero essere ribattezzate "pianificazione finanziaria pluriennale"), conferendo a questo strumento un rango maggiore, rispetto all'attuale sua codificazione in un accordo interistituzionale. Le prospettive finanziarie accrescono credibilità e trasparenza delle politiche comunitarie, che ovviamente eccedono l'orizzonte annuale, contribuiscono alla stabilità del bilancio ed al rispetto

della sua disciplina. La loro codificazione costituzionale, come meccanismo e non come ammontare, è anche una delle condizioni per la semplificazione delle procedure annuali di bilancio.

Le prospettive sono divise, come noto, in varie rubriche o capitoli, otto nella versione attuale. Non appare consigliabile codificare nella Costituzione tali categorie, e tantomeno, ovviamente l'ammontare rispettivo. Si introdurrebbe un fattore di eccessiva rigidità in relazione alla evoluzione dell'Unione e delle sue politiche. Per le stesse ragioni non sembrerebbe appropriato definire a livello costituzionale le modalità per il passaggio da una rubrica all'altra oppure le procedure di emendamento nel corso del bilancio annuale.

La durata delle prospettive, attualmente fissata a sette anni, potrebbe forse essere meglio corrispondere al mandato, anch'esso reciprocamente coincidente, di due delle istituzioni che concorrono al bilancio, il Parlamento e la Commissione. Esse dovrebbero pertanto abbracciare un quinquennio.

Per quanto riguarda la loro approvazione, infine, in luogo delle attuali procedure separate per Consiglio e Parlamento, che del resto si limitano a recepire le decisioni del Consiglio Europeo, si potrebbe introdurre un meccanismo basato su un unico atto. Pertanto decisione a maggioranza del Consiglio e parere conforme del Parlamento (maggioranza semplice).

### **3. Bilancio annuale**

L'approvazione del bilancio annuale dovrebbe avvenire attraverso una procedura di codecisione semplificata (nella Costituzione ridefinita procedura legislativa), con la parità tra le due autorità di bilancio, il Consiglio ed il Parlamento. Ciò comporterebbe anche l'abolizione della attuale distinzione tra "spese obbligatorie" e "non obbligatorie", del resto una distinzione alquanto arbitraria, suscettibile di generare contenziosi e comunque dettata a suo tempo dalla volontà, oggi non più giustificata, di limitare i poteri del Parlamento.